

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
15 FEBBRAIO 2021, N.5

Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella regione Emilia-Romagna.

Modalità e termini per la presentazione delle domande relative alle sospensioni per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 ed implementazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'ordinanza 23/2019



IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 5 del 15 Febbraio 2021

Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella regione Emilia-Romagna.

Modalità e Termini per la presentazione delle domande relative alle sospensioni per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 ed implementazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'ordinanza 23/2019.

Visti:

- Il decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 21/05/2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ai sensi dell'art.3 comma 1 del d.l. n. 245 del 04.11.2002 convertito dall'art.1 della legge 286/2012;
- Le deliberazioni del consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Visti altresì:

- l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, il quale dispone che *"In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive"*

modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012:

(...)

- 9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;”*
- *l'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147 secondo il quale “I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.”*
 - *il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2014, n. 50 al cui art.3 comma 2 bis si dispone: “I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data”;*

- l'articolo 1 comma 7 bis del decreto legge 74 del 12 maggio 2014 coordinato con la legge di conversione del 27 giugno 2014 n.93 il quale dispone che *“all'articolo 3 comma 2bis del d.l. 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, il primo periodo è sostituito dal seguente: “i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all'art.1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del d.l. 6 giugno 2012, n.122, ovvero nei comuni di cui all'art.67-septies del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31.12.2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario”;*
- l'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 21/2016 il quale prevede che *“3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.”*
- il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito in legge n.19/2017 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31.12.2017;
- l'art.1 comma 726 della legge 205/2017 il quale testualmente recita *“726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”;*
- il comma 987 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019 prevedendo altresì la copertura di euro 200.000 per l'anno 2019, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
- l'art. 9 vices sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”* convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 156, con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020 prevedendo altresì la copertura di euro 200.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- l'art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ed in particolare il comma 16 il quale prevede che "*per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.*";
- i commi 949 e 950 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", con i quali il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021 prevedendo altresì la copertura di euro 1.500.000,00 euro a carico dello Stato.

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamata l'ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019 recante "*Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna*".

Considerato che:

- a seguito delle proroghe intervenute, si rende necessario definire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la copertura dei maggiori interessi maturati in conseguenza delle sospensioni delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna relative al periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021;
- a seguito del rifinanziamento della misura previsto dall'articolo 57 comma 16 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, si rende necessario integrare la copertura finanziaria della sopra citata ordinanza commissariale n. 23 del 30 luglio 2019 al fine di procedere alla liquidazione dei contributi concernenti le domande finora presentate;

- al fine di velocizzare le procedure di liquidazione delle istanze già pervenute e istruite non rientranti nel primo stanziamento di risorse, e liquidabili a seguito del rifinanziamento di cui al punto che precede, si ritiene utile modificare le modalità previste al punto 4 dell'ordinanza commissariale n. 23 del 30 luglio 2019;
- a seguito della definizione degli incarichi dirigenziali all'interno dell'Agenzia per la ricostruzione si rende necessario sostituire il nominativo del soggetto Responsabile del Procedimento;
- per mero errore materiale nell'ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019 non sono state computate le risorse versate per l'anno 2017 pari ad euro 276.900,00 comunque utilizzate a copertura dei contributi derivanti dalle domande pervenute entro il 31 ottobre 2019;
- a seguito degli stanziamenti previsti il Commissario delegato ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicazioni CR 13/07/2020.0014284.U, CR 23/12/2020.0023245.U e CR 09/02/2021.0001704.U il versamento delle risorse ad esso assegnate dalle norme sopra richiamate pari a complessivi euro 15.229.500,00.

Ritenuto pertanto di:

- dover definire le modalità di richiesta ed erogazione dei contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ai soggetti intestatari di mutui e finanziamenti in essere e che non siano classificati in sofferenza alla data, rispettivamente del 31/12/2020 e 31/12/2021, che hanno usufruito delle sospensioni di cui alle disposizioni sopra richiamate;
- prevedere che a decorrere dalla data di approvazione della presente ordinanza per tutte le istanze istruite e ritenute ammissibili si provvederà alla liquidazione del 100% dell'importo di cui ai commi 2 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 23 del 30 luglio 2019;
- nominare, a decorrere dalla data di approvazione della presente ordinanza, il Responsabile del Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli enti locali dell'Agenzia per la Ricostruzione – sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del Procedimento di cui all'ordinanza 23/2019 e della presente ordinanza;
- provvedere alla copertura degli oneri complessivi, integrando la somma di Euro 3.507.400,00 stabilita al punto 9 della suddetta Ordinanza 23/2019, con ulteriori risorse pari a Euro 15.875.600,00, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 74/2012, come integrato dagli stanziamenti previsti dalle norme sopra richiamate, per un totale complessivo di Euro 19.383.000,00.

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. I soggetti intestatari di mutui e finanziamenti in essere e che non siano classificati in sofferenza alla data del 31/12/2020, che hanno usufruito delle sospensioni di cui alle disposizioni in premessa, da intendersi interamente richiamate, ai fini del riconoscimento dei contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 in conseguenza delle medesime sospensioni, possono inviare apposita domanda al Commissario delegato, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata pertanto da copia del documento d'identità in corso di validità e codice

fiscale dei richiedenti, tramite comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo agenziaricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it, utilizzando la modulistica in Allegato 1 alla presente ordinanza, entro il 30/06/2021.

2. La domanda deve essere corredata dalla certificazione emessa dall'Istituto di credito/Intermediario finanziario recante l'importo, alla data del 31/12/2020, dei maggiori interessi maturati in conseguenza del periodo di sospensione dal 01/01/2020 al 31/12/2020, il cui modello è riportato in Allegato 2 alla presente Ordinanza.
3. La certificazione di cui al comma 2 deve essere richiesta alla Banca/Intermediario finanziario, utilizzando il modello riportato in Allegato 3 alla presente Ordinanza.
4. Successivamente al ricevimento di tutte le domande entro il termine di cui al comma 1, previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la Ricostruzione – sisma 2012, si provvederà alla liquidazione del contributo relativo alle domande ritenute ammissibili.
5. Previa presentazione, entro il 30/06/2022, di ulteriore domanda al Commissario delegato tramite le stesse modalità previste al comma 1, utilizzando il modello riportato in Allegato 4 alla presente Ordinanza, saranno liquidati ulteriori ed eventuali maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dal 01/01/2021 al 31/12/2021 dei mutui e finanziamenti in essere e non classificati in sofferenza entro il 31/12/2021. La domanda dovrà essere corredata della certificazione emessa dalla Banca/Intermediario finanziario, utilizzando il modello riportato in Allegato 5 alla presente Ordinanza, attestante l'importo degli eventuali maggiori interessi maturati per il periodo di sospensione dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
6. La certificazione di cui al comma 5 deve essere richiesta alla Banca/Intermediario finanziario, utilizzando il modello riportato in Allegato 6 alla presente Ordinanza.
7. I contributi di cui alla presente ordinanza verranno liquidati in ordine cronologico di ricevimento delle istanze e previa verifica della disponibilità delle risorse di cui al comma 9.
8. Qualora il beneficiario fosse un'impresa il contributo previsto dalla presente ordinanza è concesso ai sensi e nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 oppure Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
9. A decorrere dalla data di approvazione della presente ordinanza per tutte le istanze istruite e ritenute ammissibili ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 23 del 30 luglio 2019 si provvederà alla liquidazione del 100% dell'importo di cui ai commi 2 e 5 della medesima ordinanza.
10. A decorrere dalla data di approvazione della presente ordinanza, è individuato quale Responsabile del Procedimento di cui all'ordinanza commissariale n. 23 del 30 luglio 2019 e della presente ordinanza il

Responsabile del Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli enti locali dell'Agenzia per la Ricostruzione – sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna;

11. Provvedere alla copertura degli oneri complessivi, integrando la somma di Euro 3.507.400,00 stabilita al punto 9 della suddetta Ordinanza 23/2019, con ulteriori risorse pari a Euro 15.875.600,00, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 74/2012, come integrato dagli stanziamenti previsti dalle norme richiamate in premessa, per un totale complessivo di Euro 19.383.000,00.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1**Al Commissario Delegato per la ricostruzione - sisma 2012**

Modulo di richiesta del contributo ai sensi dell'ordinanza n. _____, per il pagamento dei maggiori interessi maturati, in conseguenza della sospensione dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

residente a _____ in via/piazza _____ n. ____;

recapito telefonico _____ indirizzo mail _____;

e (eventuale)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

residente a _____ in via/piazza _____ n. ____;

recapito telefonico _____ indirizzo mail _____;

oppure ¹

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

residente a _____ in via/piazza _____ n. ____;

recapito telefonico _____ indirizzo mail _____;

legale rappresentante di _____

Intestatario/a/i del contratto di mutuo/finanziamento n. _____ stipulato con

_____ (Istituto di credito – filiale di ...) in data _____

RICHIEDE/ONO

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato _____, di poter essere ammesso/i al riconoscimento del contributo per il pagamento dei maggiori interessi maturati, in conseguenza della sospensione, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella regione Emilia-Romagna.

¹ Da compilare solo qualora la certificazione sia stata richiesta per conto di un soggetto diverso dalla persona fisica.

Si allega apposita certificazione rilasciata dall'istituto di credito in merito al periodo effettivo di sospensione delle rate, al debito residuo ed agli interessi maturati nel periodo di sospensione delle rate del mutuo/finanziamento, alla data del 31 dicembre 2020.

Si richiede altresì che il versamento venga effettuato sul seguente c/c:

IBAN _____

Intestato a _____

La domanda è resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R n. 445/2000

Data, ____/____/____

Firma _____

ALLEGATO 2

Logo Banca/Intermediario finanziario

CERTIFICAZIONE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE, DEL DEBITO RESIDUO E DEGLI INTERESSI DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI/FINANZIAMENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 E DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E ATMOSFERICI DEL 2014 NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL FINE DI OTTENERE IL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. _____

Con riferimento al contratto di finanziamento n. _____ stipulato in data ____/____/____

da _____ nato/a a _____ il ____/____/____, codice fiscale _____

e (eventuale)

da _____ nato/a a _____ il ____/____/____, codice fiscale _____

oppure²da _____, nato/a a _____ il ____/____/____,
codice fiscale _____ legale rappresentante di _____

ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. _____

SI CERTIFICA CHE DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

- a) il periodo effettivo di sospensione è stato pari a _____ (mesi)
- b) l'ammontare del debito residuo è pari a _____
- c) i maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate di cui al punto a) sono pari a _____

Data, ____/____/____

Firma _____

² Da compilare solo qualora la certificazione sia stata richiesta per conto di un soggetto diverso dalla persona fisica.

ALLEGATO 3**Alla Banca/Intermediario finanziario**

MODULO DI RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UTILE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N. _____, A COPERTURA DEGLI INTERESSI DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI/FINANZIAMENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 E DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E ATMOSFERICI DEL 2014 NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
 ____/____/_____, codice fiscale _____
 e (eventuale)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
 ____/____/_____, codice fiscale _____,

oppure ³

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
 ____/____/_____, codice fiscale _____ legale rappresentante di

Intestatario/a/i del contratto finanziamento n. _____ stipulato con codesto finanziatore il

RICHIESTE/ONO

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. _____ la certificazione delle informazioni in merito al periodo effettivo di sospensione delle rate, al debito residuo e agli interessi maturati alla data del 31 dicembre 2020 in conseguenza del periodo di sospensione delle rate del mutuo/finanziamento dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Data, ____/____/_____

Firma _____

³ Da compilare solo qualora la certificazione sia stata richiesta per conto di un soggetto diverso dalla persona fisica.

ALLEGATO 4**Al Commissario Delegato per la ricostruzione - sisma 2012**

Modulo di richiesta del contributo ai sensi dell'ordinanza n. _____, per il pagamento dei maggiori interessi maturati, in conseguenza della sospensione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

residente a _____ in via/piazza _____ n. ____;

recapito telefonico _____ indirizzo mail _____;

e (eventuale)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

residente a _____ in via/piazza _____ n. ____;

recapito telefonico _____ indirizzo mail _____;

oppure ⁴

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

residente a _____ in via/piazza _____ n. ____;

recapito telefonico _____ indirizzo mail _____;

legale rappresentante di _____

Intestatario/a/i del contratto di mutuo/finanziamento n. _____ stipulato con

_____ (Istituto di credito – filiale di ...)

in data ____/____/____

RICHIEDE/ONO

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato _____, di poter essere ammesso/i al riconoscimento del contributo per il pagamento dei maggiori interessi maturati, in conseguenza della sospensione, dal 1 gennaio 2021 al

⁴ Da compilare solo qualora la certificazione sia stata richiesta per conto di un soggetto diverso dalla persona fisica.

31 dicembre 2021, delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella regione Emilia-Romagna.

Si allega apposita certificazione rilasciata dall'istituto di credito in merito al periodo effettivo di sospensione delle rate, al debito residuo ed agli interessi maturati nel periodo di sospensione delle rate del mutuo/finanziamento, alla data del 31 dicembre 2021.

Si richiede altresì che il versamento venga effettuato sul seguente c/c:

IBAN _____

Intestato a _____

La domanda è resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R n. 445/2000

Data, ____/____/____

Firma _____

ALLEGATO 5

Logo Banca/Intermediario finanziario

CERTIFICAZIONE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE, DEL DEBITO RESIDUO E DEGLI INTERESSI DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI/FINANZIAMENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 E DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E ATMOSFERICI DEL 2014 NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL FINE DI OTTENERE IL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. _____

Con riferimento al contratto di finanziamento n. _____ stipulato in data ____/____/____

da _____ nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

e (eventuale)

da _____ nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

oppure ⁵

da _____ nato/a a _____

il ____/____/____, codice fiscale _____

legale rappresentante di _____

ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. _____

SI CERTIFICA CHE DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021

- a) il periodo effettivo di sospensione è stato pari a _____ (mesi)
- b) l'ammontare del debito residuo è pari a _____
- c) i maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate di cui al punto a) sono pari a _____

Data, ____/____/____

Firma _____

⁵ Da compilare solo qualora la certificazione sia stata richiesta per conto di un soggetto diverso dalla persona fisica.

ALLEGATO 6**Alla Banca/Intermediario finanziario**

MODULO DI RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UTILE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N. _____, A COPERTURA DEGLI INTERESSI DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI/FINANZIAMENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 E DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E ATMOSFERICI DEL 2014 NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
 il ___/___/_____, codice fiscale _____
 e (eventuale)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
 il ___/___/_____, codice fiscale _____,

oppure ⁶

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
 il ___/___/_____, codice fiscale _____ legale rappresentante di

Intestatario/a/i del contratto finanziamento n. _____ stipulato con codesto finanziatore il

RICHIEDE/ONO

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. _____ la certificazione delle informazioni in merito al periodo effettivo di sospensione delle rate, al debito residuo e agli interessi maturati alla data del 31 dicembre 2021 in conseguenza del periodo di sospensione delle rate del mutuo/finanziamento dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Data, ___/___/_____

Firma _____

⁶ Da compilare solo qualora la certificazione sia stata richiesta per conto di un soggetto diverso dalla persona fisica.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.